

Fünfter Abschnitt. — Cinquième section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.
 Traités de la Suisse avec l'étranger.

Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse.
 Rapports de droit civil.

Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869.
 Traité avec la France du 15 Juin 1869.

14. *Sentenza del 23 febbraio 1884 nella causa Scala.*

A. Nell' anno 1881 moriva ab intestato in Nizza, dov' era domiciliato fino dal 1867, il signor Andrea Scala di Carona, lasciando superstiti la madre e tre fratelli : Domenico, Giosuè e Giuseppe, cui devolvevasi per legge 31 maggio 1856 la di lui eredità. Figurava tra gli enti ereditari una somma di fr. 5000, che il defunto avea consegnata poco tempo prima della sua morte al fratello Giuseppe con lui dimorante a Nizza e che questi voleva ritenere come cosa propria, in virtù di asserta donazione, mentre i coeredi chiedevano fosse compresa nell' asse ereditario.

B. Contestatasi causa davanti ai Tribunali ticinesi, mediante libello 15 dicembre 1881, col quale la madre Giacomina e i fratelli Domenico e Giosuè convenivano — « il figlio » e fratello e legittimo coerede Giuseppe Scala, perchè fosse » condannato a pagare loro le quote rispettivamente loro » spettanti nella qualità di eredi legittimi del defunto sulla » indicata somma di fr. 5000 o su quella maggiore che fosse » per risultare dalle prove, di ragione della eredità del pre-

» fato Andrea Scala, in uno coi relativi interessi, ecc., » il convenuto produceva alla prima comparsa la eccezione di declinatoria di foro basata sul duplice asserto « che si trattava » non di una questione di diritto successorio, ma di un'azione » personale, che doveva quindi proporsi innanzi il tribunale » di Nizza, luogo di suo domicilio, e che qualora si trattasse » anche di una questione di diritto successorio, doveva pur » sempre proporsi avanti quel tribunale, attesochè in Nizza » tenesse il suo domicilio l'Andrea Scala e in Nizza si fosse » aperta la successione in litigio. »

C. Respinto però da entrambe le istanze cantonali, che ritennero « trattarsi in concreto di un'azione relativa al diritto » di successione e doversi la medesima, in ossequio al disposto dell'art. 55 della procedura civile ticinese, istituire davanti ai tribunali ticinesi, siccome quelli dell'ultimo domicilio del defunto, » ricorreva il Giuseppe Scala — con atto 25 novembre u. s. — al tribunale federale domandando : fossero annullate amendue le sentenze cantonali 7 luglio e 29 ottobre 1883, per titolo di violazione degli art. 58, 59 e 46 della costituzione federale, art. 5 del trattato 15 giugno 1869 tra la Svizzera e la Francia e art. 2 del decreto costituzionale ticinese 14 febbraio 1883.

Le ragioni addotte a conforto del gravame si riducono per sommi capi a dire : a) Le querelate sentenze recano offesa al prescritto degli art. 58, 59 e 46 della costituzione federale, inquantochè l'azione mossa al Giuseppe Scala, non rivestendo i caratteri nè di una hereditatis petitio, nè di un'actio familiae herciscundae o de communis dividendo, nè di una rei vindicatio, ma semplicemente quelli di una pretesa personale e creditoria, avrebbe dovuto essere — per legge e per comune diritto — proposta al foro di Nizza, dove il debitore medesimo ha, giusta le testimonianze consolari in atti, l'effettivo e stabile suo domicilio e dove pertanto risiede il giudice naturale che l'invocato prescritto costituzionale gli garantireva. Che poi in casu si tratti realmente di un' azione personale, risulta : sia dal fatto che il libello non fu spiccato contro il G. S. come erede legittimo del defunto, ma quale

semplice debitore o detentore di una somma di denaro, che il defunto medesimo aveva ceduto o donato al figlio di esso G. S., e sia da quello che non fu proposta l'azione intiera sulla ventilazione della eredità dello Scala, ma impetita una sola parte di questa, nè lasciata al convenuto la possibilità di esercitare il diritto di ripudio, appartenente per natura ad ogni erede. — b) Il trattato franco-svizzero del 1869 parifica i cittadini domiciliati dei due Stati contraenti nei diritti e nei doveri; vi si fa quindi appello, in quanto esso pure consacra come foro delle azioni personali quello del giudice naturale del convenuto, osservando in più che l'interpretazione datane dal tribunale supremo ticinese è al tutto erronea, vuoi perchè — come fu detto — la causa in parola non è punto ereditaria e vuoi perchè il citato art. 5 di esso trattato concerne soltanto le controversie d'eredità relative alle obbligazioni fra eredi e legatari, non quelle che sono dirette contro terzi. — c) Coll' avere fatto capo clandestinamente, all' insaputa cioè delle parti e dopo chiuso il contraddittorio di queste, al preavviso del Pubblico Ministero, il tribunale di Lugano ha violato il principio della pubblicità dei dibattimenti, menomato il diritto di difesa del convenuto e recato sfregio eziandio al disposto dell'art. 2 del decreto costituzionale 14 febbraio 1883, giusta il quale i tribunali distrettuali devono comporsi di 3 giudici soltanto.

D. Nella loro memoria responsiva del 15 dicembre i fratelli Domenico e Giosué Scala, in una con la madre, concludono alla rejezione del ricorso, essenzialmente sulla scorta dei seguenti riflessi :

ad a. La garanzia del giudice naturale non mira se non ad impedire che i cittadini vengano sottratti alla giurisdizione dei tribunali ordinari stabilita dalla costituzione cantonale, per essere sottoposti a quella di tribunali eccezionali; in concreto però le querelate sentenze vennero pronunciate dai tribunali ordinari, che secondo la costituzione ticinese sono chiamati a decidere tutte le controversie civili e commerciali.

La garanzia stabilita dall' art. 59 della costituzione federale è dipendente dal fatto che chi l'invoca abbia in Svizzera il

suo stabile domicilio, dato quindi — per negata ipotesi — che il libello 15 dicembre 1881 contenesse una semplice azione personale contro il Giuseppe Scala, questi non potrebbe invocare tal' garanzia se non ha prima provato di essere stabilmente domiciliato in Svizzera, mentre in concreto egli si è sempre affannato e si affanna per dimostrare il suo domicilio in Francia. Chiamato, del resto, a giudicare unicamente se le querelate sentenze racchiudevano una violazione delle garanzie costituzionali, il tribunale federale non può occuparsi della questione meramente civile dell'azione proposta, ma deve accettare su questo punto quanto hanno giudicato i tribunali cantonali. Ritenuto poi in fatto che l'Andrea Scala era cittadino di Carona, dove mantenne sempre il suo domicilio, tutte le questioni relative alla sua successione dovevano essere proposte innanzi al tribunale di Lugano — in virtù dell' art. 55 del codice di proc. civ. ticinese — sulla cui costituzionalità non può esistere dubbio alcuno. Trattavasi dunque in concreto d'interpretare e di applicare questo articolo e avessero anche errato i tribunali ticinesi nella sua interpretazione, il tribunale federale non avrebbe competenza d'intervenire per correggere l'errore, poichè la questione è di ordine meramente processuale e di semplice diritto civile.

ad b. Checchè si voglia sofisticare in contrario, l'azione 15 dicembre 1881 si riferisce precisamente alla liquidazione e divisione di una eredità e doveva pertanto, in ossequio al letterale contesto del trattato franco-svizzero (art. 5), essere proposta innanzi le autorità giudiziarie del distretto di Lugano, alla cui giurisdizione è sottoposto il comune di Carona, domicilio del defunto. E quanto pure si conceda che l'azione medesima fosse di natura « personale, » giova rimarcare che l'obbligo imposto dall'art. 1° di detto trattato all'attore, d'introdurre cioè l'azione innanzi al giudice del domicilio del convenuto, riguarda soltanto le controversie tra francesi e svizzeri e viceversa, e non si estende a quelle che possono insorgere fra svizzeri e svizzeri.

ad c. Le questioni intorno alla regolarità dell'intervento del pubblico ministero in determinate controversie, riguar-

dano unicamente l'interpretazione ed applicazione dei dispositivi delle leggi organiche giudiziarie cantonali e sfuggono alla competenza del tribunale federale, perchè di rito processuale soltanto. È da notarsi del resto, ad abbondanza, che se irregolarità vi fu dinanzi al tribunale di prima istanza, questa disparve dinanzi al tribunale di appello, che emanò il suo giudizio senza prendere in nessuna considerazione il preavviso del pubblico ministero, che il ricorrente ha tacitamente rinunciato all'eccezione in discorso col non averla denunciata in sede di appello e che il pubblico ministero non è stato chiamato a far parte del tribunale di Lugano, nè ad emettere voto deliberativo nell'emanazione del giudizio, ma si è limitato ad esprimere una semplice opinione che non vincola punto il giudizio del tribunale, nè la libertà di voto dei giudici.

Premessi in linea di diritto i seguenti ragionamenti :

1. Poichè il gravame riposa sull'asserta offesa ai disposti delle costituzioni federale e cantonale e di un trattato internazionale, la competenza di questa corte a conoscere del medesimo non può fare — di fronte all'art. 59 della legge organica giudiziaria federale — l'oggetto di alcun dubbio.

2. Ma se ricevibile nella forma, il ricorso è però nella sostanza destituito affatto di fondamento, attesochè, — pure ammettendo che si tratti in concreto di una semplice azione personale, la qual' controversia non è mestieri di ventilare nella presente sede di giudizio, — nessuna delle disposizioni costituzionali e convenzionali, a cui fa capo il ricorrente, sia stata in concreto dalle querelate sentenze cantonali comechessia violata.

3. Non quella di cui all'art. 58 della costituzione federale, conciossiachè la rejezione dell'accampata declinatoria di foro sia stata profferta dai tribunali *ordinari* del cantone Ticino e non da tribunali eccezionali, contrari cioè ai prescritti dello statuto cantonale. Non quella dell'art. 59 *ibidem*, perocchè, — giusta la pratica costante del tribunale federale (vedansi le sue sentenze del 2 novembre 1878, 6 luglio e 17 dicembre 1881, e 25 febbraio 1882 nelle cause Neusch, Riccono, Sa-

lomon, Piquerez e Munz. Racc. ufficiale, IV, p. 627, 629, VII, p. 762, VIII, p. 30), la garanzia da essa istituita può essere invocata soltanto da chi abbia *nella Svizzera* il suo stabile *domicilio*. Non quella, infine, dell'art. 46 cit., avvegnacchè, — prescindendo anche dalla considerazione che la legge federale prevista all'uopo di tradurre in atto il principio quivi sanzionato non fu sino ad oggi promulgata e che il principio stesso non può quindi ancora dirsi entrato in vigore (disposizioni transitorie della costituzione federale, art. 3), — dessa concerne unicamente i rapporti di diritto civile dei cittadini domiciliati entro i confini della Confederazione.

4. Ed anche in confronto dei richiamati art. 1 e 3 della convenzione 15 giugno 1869 tra la Svizzera e la Francia su la competenza di foro sta irrefragabile e suffulta, — oltrechè dal contesto del messaggio col quale il consiglio federale sottoponeva la detta convenzione alla ratifica dell'Assemblea federale e dal tenore letterale medesimo di essi articoli, eziandio da ripetuti giudizi di questa corte (sentenza del 16 dicembre 1875, 31 marzo 1877, 2 novembre 1878, 14 febbraio 1879, 26 marzo e 17 dicembre 1881 nelle cause Bell, Möli, Neusch, Hoz, Quinat e Piquerez, Racc. ufficiale I, p. 391, III, p. 19, IV, p. 627, V, p. 2, VII, p. 79, 762), — la obbiezione sollevata dagli opposenti al ricorso, che cioè dove pure il libello, origine della causa, non si riferisse a questione di diritto successorio, ma contenesse una semplice azione personale verso il ricorrente, questi non potrebbe fare nulladimeno assegnamento su quei prescritti, per la ragione che essi riguardano soltanto le controversie tra francesi e svizzeri, non quelle di svizzeri fra di loro.

5. A refutare, da ultimo, la tesi subordinata, desunta dall'accennato fatto del preavviso del pubblico ministero, — lasciata stare la considerazione che, non avendo quest'esso partecipato alla emanazione del querelato giudizio di prima istanza, non si può dire neppure che abbia funzionato come quarto giudice, in urto al disposto dell'art. 2 del decreto costituzionale 14 febbraio 1883, — basta il rimarco che il lamentato irregolare procedimento non si è verificato se non

presso il tribunale distrettuale, mentre invece il tribunale federale deve solo esaminare se il giudicato *di appello* abbia o no recato offesa ai diritti e principî costituzionali.

Conseguentemente

il Tribunale federale
pronuncia :

Il ricorso 25 novembre 1883 del signor Giuseppe Scala è respinto per mancanza di fondamento.

B. CIVILRECHTSPFLEGE

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

I. Heimatlosigkeit. — Heimatlosat.

15. Urtheil vom 22. Februar 1884 in Sachen
Bund gegen Luzern und Argau.

A. Im September 1880 kehrte der ledige Josef Humyler, Schneider, von Bünzen, Kantons Argau, aus den Vereinigten Staaten von Amerika in seine Heimat zurück; er hatte einen Knaben bei sich, von dem er, anlässlich der Volkszählung von 1880 darüber befragt, angab, derselbe sei am 28. April 1879 von der Marie Ackermann geb. Behnder, Ehefrau des Josef Ackermann von Menznau, Kantons Luzern, geboren worden. Die letztere sei im September 1878 mit ihm (Humyler) nach Amerika ausgewandert, habe dort mit ihm zusammengelebt und sei am 25. August 1880 an erlittenen Brandwunden gestorben. In einem im Besitz des Josef Humyler befindlichen vom Pfarrer der St. Francis Kirche in Mt. Risto (New-York) ausgestellten Taufscheine vom 31. August 1880 war bezeugt, daß dort am 17. Mai 1880 (recte 1879) ein Knabe Josef „Wüller“ getauft worden sei. Da der Ehemann der von Josef Humyler als Mutter des Knaben bezeichneten Frau Ackermann geb. Behnder, Josef Ackermann von Menznau, Kantons Luzern, wohnhaft in Marau, die Anerkennung des Knaben verweigerte und auch die Gemeinde Menznau und der Regierungsrath des Kantons Luzern sich weigerten, denselben als ihren Gemeinde- und Kantonsangehörigen anzuerkennen, so wandte sich der Regierungsrath des Kantons Argau durch Schreiben vom 12. September 1881